

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4386 del 07/08/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - LR 13/2015 - DITTA ZUCCARDI SALVATORE CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI FERROSI, RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA, RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE, SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO, SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO, APPARECCHI ELETTRICI, ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI CONTENENTI E NON METALLI PREZIOSI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DISMANO 220/A - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4561 del 07/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CEMERI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CEMERI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015. **DITTA ZUCCARDI SALVATORE** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI FERROSI, RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA, RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE, SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO, SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO, APPARECCHI ELETTRICI, ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI CONTENENTI E NON METALLI PREZIOSI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DISMANO 220/A. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata al Comune di Ravenna – SUAP – in data 26/01/2018 ed acquisita da ARPAE SAC con P.G. 2018/1399, pratica **SinaDoc 4852/2018**, dalla Ditta **Zuccardi Salvatore (P.IVA 00964240394)**, avente sede legale e attività di commercio all'ingrosso di materiali ferrosi, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto, spezzoni di cavo di rame ricoperto, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, in Comune di Ravenna, Via Dismano 220/A, con la quale si richiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) – iscrizione n. 252 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata;

- autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento unite ad acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- § D.Lgs. n. 152/06 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- § DM 05/02/98 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del DLgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE **SinaDoc n. 4852/2018**, emerge che:

- la Ditta **Zuccardi Salvatore** (P.IVA 00964240394), avente sede legale e attività in Comune di Ravenna, Via Dismano 220/A ha presentato, in data 26/01/2018, al SUAP del Comune di Ravenna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, finalizzata al rilascio dell'AUA per la propria attività di commercio all'ingrosso di materiali ferrosi, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto, spezzoni di cavo di rame ricoperto, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - rinnovo con modifiche della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del DLgs n.152/2006 e smi) – iscrizione n. 252 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, rilasciata con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 321 del 28/01/2013;  
Le modifiche alla comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (iscrizione n. 252), richieste dalla Ditta, riguardano:
    - per la tipologia 5.16 dell'Allegato 1 -Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi, la rinuncia all'attività di recupero R4 (recupero) e l'inserimento dell'attività di R13 (messa in riserva con possibilità di disassemblaggio delle componenti e suddivisione manuale delle diverse tipologie di materiale (varie tipologie di metallo, plastica, parti elettriche, batterie etc), conformemente alle prescrizioni tecniche previste dall'Allegato 5 del DM 05/02/98 e DLgs 49/2014;
    - per le tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 -Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi l'inserimento di due nuovi rifiuti EER, rispettivamente EER 191001 (rifiuti di ferro e acciaio) e EER 160118 (metalli non ferrosi)
  - rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento derivanti dal dilavamento dei piazzali, unite ad acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici presenti presso l'insediamento (autorizzazione settoriale rilasciata dal Comune di Ravenna con Pg. 111615/2012);

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (nuovo titolo – ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/2006 e smi);
  - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n. 447/1995);
- in data 07/02/2018 con nota Pg. Arpae 1808, si procedeva con la richiesta di presentazione di elementi integrativi relativamente alle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera. Relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento unite alle acque domestiche in acque superficiali, essendo l'autorizzazione Pg. 111615 del 12/10/2012 rilasciata dal Comune di Ravenna scaduta, la stessa verrà considerata come nuovo titolo abilitativo.  
Con la richiesta di elementi integrativi sopracitata, si procedeva alla sospensione dei termini del procedimento;
  - in data 28/03/2018 (nota Pg. Arpae 4176), successivamente integrata in data 09/05/2018 (Pg. Arpae 6208) il proponente presentava le integrazioni richieste;
  - in data 10/04/2018 (nota Pg. Arpae 4594), veniva richiesta al Servizio Territoriale Arpae la Relazione Tecnica Istruttoria;
  - in data 30/05/2018 (nota Pg. Arpae 7056) il Comune di Ravenna, esprimeva parere favorevole al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura e valutazione di impatto acustico;
  - in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 216 del DLgs 152/2006, trattandosi di centro adibito alla gestione di rifiuti elettrici ed elettronici, in data 06/05/2022 (nota Pg. Arpae 76503) veniva richiesta al Servizio Territoriale Arpae una Visita Ispettiva Preventiva presso il centro e conseguente Relazione Istruttoria;
  - in data 27/03/2024 (nota Pg. Arpae 57682) in seguito a visita Ispettiva Preventiva effettuata in data 04/04/2024, il Servizio Territoriale di Ravenna ha fornito la relazione tecnica istruttoria da cui si evince che:
    - nell'istanza il richiedente ipotizza di poter svolgere esclusivamente l'attività di R13 includendo nella stessa le operazioni di "disassemblaggio delle componenti e la suddivisione manuale delle diverse tipologie di materiale (varie tipologie di metallo, plastica, parti elettriche, batterie etc.) conformemente alle prescrizioni tecniche previste dall'allegato 5 del DM 05/02/1998 e dal D.Lgs. 49/2014";
    - l'allegato 4 al DM 05/02/1998 introduce per la tipologia di rifiuti 5.16 la possibilità di svolgere l'attività di messa in riserva R13;
    - per la tipologia di rifiuti 5.16, l'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/98 (Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose) prevede unicamente l'attività di recupero R4 per poter svolgere operazioni di disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili;
    - relativamente all'introduzione dei codici EER 191001 e 160118, gli stessi non sono inclusi all'interno delle rispettive tipologie 3.1 e 3.2 ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/98;
 pertanto, ne consegue un parere sfavorevole alle modifiche richieste dal proponente da ricomprendere nel rinnovo della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del DLgs n.152/2006 e smi) – iscrizione n. 252 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata;
  - con nota in data 17/04/2024 (Pg. Arpae 71446) si procedeva con la comunicazione al proponente, ai sensi dell'art.10 Bis della Legge n.241/1990 e smi. **dell'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifiche richieste** in sede di rinnovo dell'iscrizione n. 252.  
Al fine del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche, al proponente venivano concessi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione sopracitata, per la presentazione di osservazioni eventualmente corredate da documentazione finalizzate al superamento delle criticità emerse.
  - non essendo pervenute dal proponente entro i termini stabiliti osservazioni pertinenti e rilevanti, si ritiene di procedere con **l'adozione di AUA senza modifiche con riferimento alla parte rifiuti** a favore della Ditta **Zuccardi Salvatore** (P.IVA 00964240394), avente sede legale e attività in Comune di Ravenna, Via Dismano 220/A, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per la propria attività di commercio all'ingrosso di materiali ferrosi, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto, spezzoni di cavo di rame ricoperto, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, in riferimento ai seguenti titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente:

- rinnovo dell'iscrizione n. 252 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata e (di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 321 del 28/01/2013),
  - autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento unite ad acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
  - valutazione di impatto acustico;
- risulta effettuato a favore di Arpae il pagamento degli oneri dovuti per le iscrizioni all'elenco provinciale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'anno 2024;

DATO ATTO che ai fini del rilascio dell'AUA è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 159/2016; essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del Dlgs n. 159/2011, e non avendo questo Servizio Arpae ricevuto da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio Antimafia, la comunicazione sopracitata, questo Servizio Arpae può, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis Dlgs n. 159/2011, procedere al rilascio dell'AUA, previa acquisizione, per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, di autocertificazione attestante che nei loro confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 (nota ns Pg. 143728 del 06/08/2024).

Il presente provvedimento autorizzativo, rilasciato a seguito di autocertificazione, è soggetto a condizione risolutiva, e, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'AUA con ogni altra conseguenza di legge;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Zuccardi Salvatore** (P.IVA 00964240394), avente sede legale e attività in Comune di Ravenna, Via Dismano 220/A per attività di commercio all'ingrosso di materiali ferrosi, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto, spezzoni di cavo di rame ricoperto, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n.152/2006 e smi) – Rinnovo iscrizione n. 252 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento derivanti dal dilavamento dei piazzali, unite ad acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici presenti presso l'insediamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**

**È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;**

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenuti negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
    - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
    - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento unite ad acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

    - ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi;
    - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio all'interessato da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a Hera Spa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

p.II Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est  
La Responsabile dell'incarico di funzione  
"Autorizzazioni complesse ed Energia"  
**Ing. Francesca Chemeri**

*Documento firmato digitalmente*

**RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO****Condizioni:**

La Ditta è iscritta al n. **252**, classe 6, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13), riciclo/recupero (R4), nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998, relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

<b>Tipologia di rifiuti</b> (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)		<b>Messa in riserva</b> (t/a)	<b>Attività di recupero</b> (All. 1 - Suball. 1 DM 05/02/98 e smi)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa Codici EER: 120102 – 120101 – 100210 – 160117 150104 – 170405 – 190118 – 190102 200140 - 191202	1.500	R13
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe Codici EER: 110501 – 150104- 200140 – 191203 120103 – 120104 – 170401 – 191002 170402 – 170403 – 170404 – 170406 170407	1.000	R13
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto Codici EER: 160216 – 170402 - 170411	50	R13
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto Codici EER: 170401 – 170411 – 160122 – 160118 160216	200	R13
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi Codici EER: 160214 – 160216 – 200136 – 110114 110299 - 110206	100	R4

**Prescrizioni**

1. Di vincolare lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente iscrizione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a) le operazioni di messa in riserva (R13) relative ai punti 3.1 (*Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa*) e 3.2 (*Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe*) possono essere svolte solo nel rispetto di quanto indicato nel DM 05/02/98, in particolare all'art. 6 "Messa in riserva" e all'Allegato 5. Il settore della messa in riserva, quindi, deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, opportunamente separate ed identificate.  
I rifiuti in uscita dalle operazioni di messa in riserva (R13) devono mantenere gli stessi codici EER con i quali sono stati accettati all'impianto.

- b) le operazioni di messa in riserva (R13) relative ai punti 5.7 (*Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto*) e 5.8 (*Spezzoni di cavo di rame ricoperto*) possono essere svolte solo nel rispetto di quanto indicato nel DM 05/02/98, in particolare all'art. 6 "Messa in riserva" e all'Allegato 5.

Le operazioni di messa in riserva (R13), secondo quanto previsto ai punti 5.7.3 lett. a) e 5.8.3 lett. a), comprendono lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica.

Le operazioni sopracitate originano esclusivamente rifiuti che saranno poi sottoposti ad operazioni di recupero (R4) presso impianti terzi autorizzati.

- c) l'attività di recupero (R4) prevista per la tipologia di cui al punto 5.16 (*Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi*) può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal DLgs 49/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'attività di recupero R4 (disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzativi - punto 5.16.3 del DM 05/02/98) è svolta al fine dell'ottenimento di componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate (punto 5.16.4 del DM 05/02/98).

I materiali derivanti dall'attività di recupero (R4) che contengono ferro, acciaio a alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio (codificati con EER 19 XX XX) continueranno ad essere considerati rifiuti e, pertanto, assoggettati alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m. (recupero presso impianti terzi autorizzati).

- d) l'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m., nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m. in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti (artt. 189, 190 e 193);

- e) per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

- f) Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

Per la presente attività di recupero, l'importo attuale è pari a 51,65 €, che vanno versate a favore di ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA. A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza, ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla Pec aziendale comunicata. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.



**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO  
UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**

**Condizioni**

Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di mq 1.050,00, sono realizzate con pavimentazione in asfalto.

Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da una prima sezione di sedimentazione e da una seconda sezione di disoleazione munita di filtro a coalescenza di produzione Depur padana acque.

Le acque reflue di dilavamento così trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento sono scaricate in acque superficiali dopo essere state unite al flusso delle acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico presente presso l'insediamento.

Il dimensionamento dei sistemi di trattamento in continuo, è conforme a quanto previsto dalla DGR n. 286/05.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è stato individuato nel pozzetto posto a valle del disoleatore.

Le acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico presente presso l'insediamento sono trattate in un pozzetto degrassatore quindi in una fossa Imhoff e successivamente in un filtro batterico anaerobico; gli impianti sono dimensionati su un carico di 1 A.E. calcolato sulla base del numero di addetti fissi o stagionali impiegati dall'azienda.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti degli stessi sono conformi a quanto indicato nella Tabella A della delibera di cui sopra.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali.
2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali Idrocarburi Totali, Ferro, Rame, Zinco, Piombo, Nichel, Mercurio. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
3. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento (dissabbiatore e disoleatore) al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati).
4. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento o agli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
6. il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza; deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una

condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

La planimetria della rete fognaria Tavola del 22/01/2018, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, allegata alla presente AUA, costituisce parte integrante della autorizzazione allo scarico.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**